

APPROFONDIMENTO CIVILE

Il TAR annulla alcuni quesiti del concorso UPP in quanto risolvibili con due risposte diverse

Data pubblicazione:	26/08/2024
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Come da più parti immediatamente segnalato, alcuni quesiti, relativi alle prove del concorso per l'ufficio del processo, presentavano la paradossale peculiarità di permettere più di una risposta esatta.

Il Tar Lazio, nei giorni scorsi, ha provveduto ad annullare (alcuni di) tali quesiti, aventi "*natura ambigua*", ordinando, di conseguenza, di procedere alla rielaborazione del punteggio per i candidati idonei non vincitori, che avevano proposto ricorso.

Quali conseguenze sul piano pratico di queste pronunce?

LE ORDINANZE DEL TAR LAZIO

In particolare, ad oggi sono ben quattro i ricorsi accolti per tale motivo:

- **Ordinanza cautelare n. 3461/2024, relativa al giudizio rg. 7100/2024**, introdotto da una candidata rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Rotondi Massimo Vernola, con la quale il Tar ha dichiarato la illegittimità del **quesito n. 33 (busta cinque) sulla giurisdizione dei Tribunali militari** perché avente natura ambigua presentando più di una risposta giusta (n. 2 e n. 3);

- **Ordinanza cautelare n. 3462/2024, relativa al giudizio rg. 7359/2024**, introdotto da una candidata rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con la quale il Tar ha dichiarato la illegittimità **del quesito n. 9 sulla tutela del diritto di accesso** perché avente natura ambigua presentando più di una risposta corretta;

- **Ordinanza cautelare n. 3530/2024, relativa al giudizio rg. 7686/2024**, introdotto da un candidato rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata e Mariafrancesca D'Ambrosio, con la quale il Tar ha dichiarato **la illegittimità del quesito n. 32 (busta n. 2) sulla giurisdizione dei Tribunali militari ai sensi dell'art. 103 Cost.** in quanto avente ambigua presentando più di una risposta corretta (n. 2 e n. 3)

- **Ordinanza cautelare n. 3537/2024, relativa al giudizio rg. 7682/2024**, presentato da una candidata rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con la quale il **Tar ha dichiarato la illegittimità del quesito n. 34 sulla giurisdizione dei Tribunali militari ai sensi dell'art. 103 Cost.** in quanto avente ambigua presentando più di una risposta corretta.

CONCLUSIONI

Il Tar Lazio con le decisioni in commento aderisce ad un orientamento ormai consolidato, per il quale **"Nell'ambito di una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi, e quindi da annullare, i quesiti che contengono più risposte esatte oppure nessuna risposta esatta evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost".- (ex plurimis Consiglio di Stato sentenza n. 5053/2024; Tar Lazio n. 1127/2024; Tar Campania n. 6680/2023; Tar Trentino Alto-Adige n. 56/2023).**

Quali sono le conseguenze di queste decisioni?

Naturalmente, **dirette per i soggetti che hanno proposto i ricorsi accolti**, con la rideterminazione del punteggio loro spettante; **tuttavia, a parere di chi scrive, le pronunce possono essere utilizzate anche per coloro i quali - idonei non vincitori - non hanno ancora agito in giudizio**, ma che possono tranquillamente utilizzare questi importanti precedenti, anche nel caso in cui avessero risposto con l'unica opzione non corretta.

Ma attenzione, perché anche i candidati non idonei e non vincitori (purchè con un punteggio prossimo al 21, minimo per entrare in graduatoria) potrebbero agire in giudizio, spendendo tale principio, in quanto in casi speculari (ma per altri concorsi) la Giustizia Amministrativa, riscontrata l'erroneità della domanda, aveva dato atto che: **"per effetto dell'erronea formulazione delle risposte collegate al quesito e della conseguente risposta data dal concorrente errata questi avrebbe diritto, in astratto, all'attribuzione di un punteggio tale da ritenere raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (21/30, ventuno/trentesimi) ai fini del diretto inserimento in graduatoria quale idoneo, superando così la c.d. prova di resistenza alla proposizione del ricorso"**, così ordinando all'amministrazione procedente di riesaminare le posizioni dei ricorrenti **(Tar Lazio Ordinanze nn. 6543 e 6545 del 2021).**

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.